

AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE N. 4

- U.S.L. N. 7 "UDINESE" -

REGOLAMENTO

DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE

TESTO COORDINATO del regolamento approvato con delib.
C.C. n. 15 del 1/3/1994, modificato con delib. n. 28
del 6/5/1994.-

PARTE I

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE
DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI
DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE**

PREMESSA

Nell'ambito socio assistenziale n 4, costituito dai Comuni di Passignan di Prato, Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Martignacco ai sensi della L.R. 33/88 è istituito il servizio sociale di base, che viene disciplinato dal presente regolamento.

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE

ART. 1 - DEFINIZIONE

Il servizio sociale di base è un servizio di primo livello, rivolto a tutta la popolazione, con compiti di informazione, prevenzione rilevazione dei bisogni e di prima risposta agli stessi. Esso si articola in una serie di prestazioni e servizi, erogati da diverse figure professionali e con uno specifico modello operativo.

ART. 2 OBIETTIVI E FINALITA'

Vedere

L'azione fondamentale del servizio sociale di base deve tendere alla prevenzione del malessere sociale e delle conseguenti forme di disadattamento attraverso:

- l'individuazione precoce delle situazioni a rischio, dei casi di bisogno sia dei singoli che dei gruppi di cittadini, delle situazioni che possono provocare stati di emarginazione in particolare quelle comuni alla sfera esistenziale e di relazione dell'individuo in un ottica di promozione del benessere del singolo e collettivo.

Il raggiungimento degli obiettivi generali sopra specificati ha come strumento elettivo l'attività di prevenzione.

Il servizio sociale di base si ispira al modello del lavoro di rete, modello nel quale il territorio è la sede privilegiata dell'intervento sociale e dal quale vanno promosse, stimolate le risorse con le quali cooperare nel processo di aiuto.

ART. 3 DESTINATARI DEI SERVIZI

I servizi sociali previsti dal presente regolamento si rivolgono a tutti i cittadini di qualsiasi età, sesso, condizione economica e sociale, sia in stato di solitudine, sia inseriti nel nucleo familiare, **che risultino esposti a rischi di natura sociale, sanitaria ed economica, previa verifica del servizio sociale di base.**

ART. 4 TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

Le funzioni del servizio sociale di base si articolano in:

- 1) lavoro sociale territoriale;
- 2) segretariato sociale;
- 3) presa in carico del caso;
- 4) consulenza di legislazione sociale;
- 5) assistenza domiciliare;
- 6) assistenza economica;
- 7) assistenza abitativa;
- 8) attività ricreative, culturali e di turismo sociale;
- 9) ricoveri in istituto;
- 10) assistenza ai minori e alle loro famiglie;
- 11) centro diurno;
- 12) telesoccorso;
- 13) assistenza ai portatori di handicap.

TITOLO II - SERVIZI E PRESTAZIONI RIVOLTI ALLA GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE.

ART. 5 LAVORO SOCIALE TERRITORIALE

Il lavoro sociale territoriale consiste in una serie di attività che hanno come oggetto il cittadino inserito nel suo contesto sociale.

In questo spazio si concretizzano quelle attività finalizzate alla prevenzione di tipo primario e che si sviluppano in:

- 1) attività di conoscenza del territorio, dei suoi bisogni, delle risorse esistenti;
- 2) attività di formazione, informazione e sensibilizzazione;
- 3) raccolta ed analisi della domanda sociale;
- 4) analisi dell'utenza, degli interventi attivati e dei risultati ottenuti;
- 5) studi e ricerche;
- 6) attività di promozione, stimolo e cooperazione con le risorse istituzionali e/o del volontariato e del privato sociale.

Queste diverse attività possono essere rivolte a gruppi omogenei di persone (es. giovani, adolescenti, anziani etc.), oppure al contesto sociale nella sua globalità.

Sulla base dei bisogni che quel territorio esprime e degli obiettivi che si intendono raggiungere, il servizio sociale di base redige un programma di lavoro nel quale vengono definiti:

- gli obiettivi che si intendono raggiungere;
- il bacino di utenza interessato;
- le attività a ciò finalizzate;
- le istituzioni e/o le componenti del privato sociale cointeressate;
- le risorse necessarie ed i tempi.

Le attività sociali di territorio possono essere elaborate dal

servizio sociale di base:

- su disposizioni dell'ente gestore del servizio sociale di base;
- dal servizio sociale medesimo a completamento dell'attività abitualmente svolta, e conseguentemente alle eventuali segnalazioni di altri servizi, delle istituzioni presenti e delle componenti non istituzionali del territorio.

ART. 6 SEGRETARIATO SOCIALE

Si pone l'obiettivo di orientare correttamente il cittadino nel complesso dell'offerta esistente, fatta di servizi, diritti sanciti dalla legge, risorse istituzionali e non.

Consiste in:

- ascoltare, accogliere, analizzare la domanda;
- dare informazioni circa le risorse relative alla domanda manifestata;
- agire da filtro indirizzando il cittadino ai servizi competenti;
- raccogliere sistematicamente i dati e le informazioni relativi alla domanda;
- aggiornare la mappa delle risorse.

ART. 7 PRESA IN CARICO DEL CASO

E' il lavoro sociale che ha come obiettivo quello di sostenere, stimolare, promuovere, indirizzare la persona singola e/o il nucleo familiare in un processo di cambiamento attraverso il superamento di una situazione " problema ".

Si sviluppa nelle seguenti fasi:

- diagnosi, ovvero definizione della situazione-problema e presa in carico;
- individuazione delle risorse personali ed ambientali e definizione di un progetto di lavoro;
- attuazione del piano di intervento;
- verifica dei risultati raggiunti.

Il servizio può essere attivato:

- su richiesta dell'interessato;
- su segnalazione di familiari, parenti, vicinato;
- su richiesta delle istituzioni e/o servizi presenti sul territorio.

ART. 8 CONSULENZE DI LEGISLAZIONE SOCIALE

Il servizio sociale di base offre al cittadino che lo richieda ed alle istituzioni, consulenza sulle leggi relative all'assistenza sociale, quali ad es.:

- leggi regionali in materia di emigrazione/immigrazione;
- leggi regionali e nazionali in materia di handicap;
- L.R. 70/80 ex E.N.A.O.L.I.;

- L.R. 49/93,
- leggi e disposizioni in materia di affido;
- disposizioni nazionali in materia di invalidità civile;
- leggi regionali per particolari categorie di utenti.

Esso provvede a:

- fornire informazioni,
- procedere, sulla base delle istanze, alla istruttoria delle domande;
- redigere programmi d'intervento.

TITOLO III - SERVIZI DOMICILIARI

ART. 9 FINALITA'

L'assistenza domiciliare si pone l'obiettivo primario di consentire al cittadino considerato a rischio sociale di continuare a vivere nel proprio ambiente, evitando l'istituzionalizzazione, stimolando l'autonomia del singolo e/o del suo nucleo familiare ed al rafforzamento delle potenzialità in esso presenti.

L'assistenza domiciliare interviene:

- in casi di ridotta autosufficienza della persona, che non può contare sull'aiuto costante di familiari o altro;
- in casi di temporanee difficoltà del nucleo familiare a provvedere alla cura dei suoi membri e/o a rispondere a delle funzioni proprie considerate prioritarie.

Compatibilmente con le risorse a disposizione, va garantita la continuità delle prestazioni mediante sostituzione del personale.

ART. 10 PRESTAZIONI

Il servizio domiciliare consiste nell'erogazione a domicilio, delle seguenti prestazioni:

A) aiuto domestico e cura della persona

Si articola in:

- cura dell'igiene della persona e dell'ambiente;
- lavaggio e stiratura della biancheria (dove non è funzionante un servizio di lavanderia);
- acquisto di generi alimentari e di abbigliamento;
- preparazione dei pasti;
- accompagnamento per esigenze diverse;
- disbrigo pratiche;
- controllo nella assunzione dei farmaci prescritti dal medico;
- interventi di emergenza.

B) prestazioni sanitarie domiciliari

Sono effettuate dal personale infermieristico e/o paramedico e in servizio presso i distretti, e/o mediante convenzioni e/o incarichi professionali.

Si articolano nelle seguenti prestazioni rese a domicilio:

- terapie iniettive,
- medicazioni;
- prelievi;
- controllo diete e terapie,
- fisioterapia, ginnastica medica.

C) servizio trasporti

Consiste nell'accompagnamento delle persone in uffici per disbrigo pratiche burocratiche, riscossione pensioni, per visite specialistiche e presso strutture sanitarie per cicli di terapie.

D) servizi di pasti caldi

Consiste nel recapito a domicilio del pasto caldo completo del mezzodì.

Il confezionamento dei pasti, in mancanza di risorse proprie, è affidato a ditte di sicura garanzia che rispettano le necessarie prescrizioni dietetiche.

Il recapito a domicilio è effettuato a cura del personale addetto ai servizi domiciliari. Il servizio è garantito su 5 o 6 giorni a settimana, mentre nel caso di particolari situazioni che necessitano della continuità del servizio, è possibile provvedere alla consegna del doppio pasto nelle giornate prefestive.

E) servizio di lavanderia

Si rende necessario per provvedere al lavaggio ed alla stiratura di biancheria di grandi dimensioni e qualora il domicilio dell'utente sia sprovvisto delle attrezzature necessarie per provvedervi adeguatamente.

Può essere garantito:

- attraverso convenzioni con lavanderie del luogo;
- attraverso l'allestimento di uno spazio adeguatamente attrezzato e curato dal personale addetto al servizio di assistenza domiciliare.

F) servizio di callista parrucchiere

Consiste nella effettuazione a domicilio delle operazioni di pedicure, manicure e di parruccheria.

Può essere garantito attraverso la sottoscrizione di accordi tra l'ente gestore del servizio sociale di base e gli operatori del settore, oppure mediante la riqualificazione professionale di personale operante nel servizio domiciliare.

ART. 11 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO DOMICILIARE

L'accesso dell'utenza al servizio domiciliare potrà avvenire:

- su richiesta diretta da parte dell'interessato;
- su richiesta di familiari, parenti e su segnalazione del vicinato;
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo e di secondo livello;
- su segnalazione di altre istituzioni giuridiche, scolastiche, etc.
- in modalità diverse, la cui idoneità sarà oggetto di valutazione da parte dell'assistente sociale.

La richiesta del servizio domiciliare sarà formalizzata mediante:

- 1) domanda sottoscritta dall'interessato o da un parente di cui all'art. 433 del codice civile;
- 2) documentazione del reddito per sé e per il coniuge;
- 3) eventuale certificato o richiesta del medico curante.

L'assistente sociale che prende in carico il caso redige una relazione sulla base di una visita domiciliare e dell'assunzione di ogni altra utile informazione, nella quale si evidenziano:

- i bisogni presentati dal singolo e/o dal nucleo familiare;;
- gli obiettivi che si prefigge di raggiungere;
- il piano di lavoro, comprendente i servizi che si propone di attivare, le risorse che si intendono coinvolgere etc.;
- i tempi per la verifica dell'efficacia dell'intervento.

Le domande di ammissione complete di istruttorie e programma di lavoro vengono inoltrate all'ente gestore del servizio sociale di base, per gli adempimenti di sua competenza.

E' prevista una contribuzione dell'utenza al servizio domiciliare, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'assistenza economica e per l'accesso ai servizi.

ART. 12 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'erogazione concreta del servizio richiesto è subordinata alla effettiva disponibilità valutata in termini di presenza di personale, disponibilità di fasce orarie, compatibilmente comunque con le modalità organizzative del servizio, disposte dall'assistente sociale.

ART. 13 CRITERI DI PRIORITA' AI SERVIZI DOMICILIARI

Qualora il servizio non sia in grado di rispondere a tutte le richieste dovrà essere data priorità nell'erogazione a:

- 1) nuclei familiari in cui è inserita la persona anziana non autosufficiente, prioritariamente se convivente con altri anziani;
- 2) nuclei familiari che presentano problematiche di disadattamento, di devianza o disagio socio-assistenziale, riguardante minori presenti nel nucleo stesso;

- 3) persone anziane sole, con ridotte capacità di autosufficienza;
- 4) utenti che presentino precarie condizioni di salute;
- 5) utenti in disagiate condizioni economiche.

A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data priorità a coloro che si trovino in condizioni di reddito meno elevate, e con minor grado di autonomia.

Con le domande di accesso al servizio, alle quali non sia possibile dare riscontro positivo, verrà predisposta una lista di attesa formulata secondo le priorità indicate nel presente articolo, che verrà evasa progressivamente in relazione alle disponibilità del servizio.

ART. 14 CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI E CESSAZIONE DAL SERVIZIO

L'utente ammesso al servizio, ha titolo alla continuità nell'erogazione del servizio salvo i casi di dimissione disciplinati dai successivi commi:

- 1) decesso utente;
- 2) qualora vengano a mancare le condizioni che hanno determinato l'accesso al servizio;
- 3) rinuncia scritta da parte dell'utente;
- 4) qualora il servizio non sia più in grado di rispondere a tutte le richieste, e l'utente non si trovi ricompreso ai punti 4 e 5 del precedente articolo.

Le dimissioni dal servizio di cui ai punti 2/3/4, dovranno essere precedute da preavviso scritto di almeno 8 giorni.

TITOLO IV - SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 15 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI SOCIALIZZAZIONE

Si pongono l'obiettivo di offrire alle persone, di cui all'art. 3 del presente regolamento, delle occasioni per la socializzazione all'interno di gruppi omogenei e nella propria comunità, attraverso momenti di aggregazione sociale, attività di socializzazione e occupazione del tempo libero.

Esse trovano concretizzazione in:

a) Centri ricreativi, che si propongono per quei gruppi di persone che nel territorio presentano maggiore bisogno di socializzazione.

Rappresentano degli spazi, ove gli utenti, sviluppano attività diverse per l'occupazione, in un contesto sociale, del tempo libero.

b) Attività diverse di animazione socio culturale nel contesto sociale di appartenenza (es. fruizione in dimensione collettiva di particolari momenti e/o ricorrenze: promozione di incontri, dibattiti, scambio di esperienze etc.).

c) Attività di gruppo diverse per una ragionata occupazione del tempo libero (es. gite, visite guidate, partecipazione a spetta-

coli teatrali, concerti etc.).

d) organizzazione corsi U.T.E. (università terza età).

ART. 16 SOGGIORNI VACANZA E CURA

Possono essere organizzati, presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche che private, che diano garanzia di soddisfacente livello dei servizi, soggiorni climatici e cure. Per tutta la durata del soggiorno dovrà essere garantita la presenza di personale qualificato per l'assistenza e per l'animazione del tempo libero.

Il servizio sociale di base, predispone annualmente un programma nel quale vengono indicati gli obiettivi che si intendono raggiungere, le priorità relativamente all'utenza, ed il piano di lavoro.

ART. 17 TELESOCORSO

E' rivolto alle persone che vivono in condizioni di solitudine e presentano un limitato grado di autonomia.

Si pone l'obiettivo di rispondere tempestivamente a situazioni di emergenza. Il telesoccorso viene attivato mediante convenzioni con le risorse presenti sul territorio.

Il servizio di telesoccorso è concesso secondo le priorità stabilite dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6509 del 2.12.1992.

Il servizio può essere attivato:

- su richiesta dell'interessato o dei parenti e/o familiari;
- su proposta del servizio sociale di base o dei servizi operanti sul territorio.

Il servizio sociale di base, istruisce il procedimento che viene ammesso per gli adempimenti del caso, all'ente gestore.

TITOLO V - ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 18 ASSISTENZA ECONOMICA

Gli interventi di assistenza economica sono parte di un processo di aiuto multidimensionale.

Le sue finalità, e le diverse forme di intervento sono descritte nell'appendice al presente regolamento denominata "Norme per l'assistenza economica e la partecipazione ai servizi".

TITOLO VI - ISTITUTI ASSISTENZIALI E RESIDENZIALI

ART. 19 CONDIZIONI PER L'ACCOGLIMENTO

L'anziano e/o il disabile che lo richieda, può essere ricoverato in comunità alloggio, in case albergo o in struttura residenziale protetta.

Il ricovero è disposto previa valutazione e/o accertamento dell'impossibilità per il soggetto di continuare a vivere nel proprio ambiente familiare e sociale, per carenze di ordine assistenziale, alloggiativo, per mancanza di risorse parentali associate a non autosufficienza fisica e/o psicologica.

La scelta della soluzione istituzionale deve rispettare il principio di autodeterminazione dell'utente.

ART. 20 MODALITA' DI ACCESSO AGLI ISTITUTI ASSISTENZIALI

L'interessato deve inoltrare richiesta di accoglimento corredata da:

- 1) certificato medico redatto su apposito modulo;
- 2) documentazione sui redditi propri e del coniuge;
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i parenti tenuti agli alimenti (art. 433 del codice civile).

Al servizio sociale di base spetta, l'accertamento delle cause che hanno determinato la richiesta, e la verifica di eventuali soluzioni alternative al ricovero. Le conclusioni tecniche vengono trasmesse all'ente gestore per i provvedimenti di competenza.

TITOLO VII INTERVENTI RIVOLTI AI MINORI E ALLE LORO FAMIGLIE

ART. 21 - PREMESSA

L'articolazione dei servizi sociali specificatamente pensati per i minori e le loro famiglie, è conseguenza:

A) dell'assetto organizzativo generale determinato da un lato dalla L. 142/90, che delega all'ente più vicino al cittadino la competenza istituzionale, e dalla L.R. 33/88 che concentra, unifica dentro il servizio sociale di base le prestazioni assistenziali di primo livello;

B) dell'assunto di valore secondo il quale il momento preventivo è riferimento privilegiato dei programmi di assistenza per l'infanzia dell'ambito socio assistenziale n. 4.

In questo quadro il servizio sociale agisce per:

- sostenere la famiglia nei suoi compiti istituzionali;
- mantenere il soggetto nel contesto familiare e sociale di appartenenza;

- prevenire situazioni di violenza, abuso sui minori;
- promuovere nel contesto sociale di appartenenza, i servizi e le risorse indispensabili all'inserimento, all'integrazione sociale, promozione umana e culturale del minore e della famiglia di appartenenza.

Il servizio sociale di base pertanto programma e colloca i suoi interventi:

- 1) a livello di territorio;
- 2) a sostegno del nucleo familiare;
- 3) in sostituzione della famiglia naturale.

ART. 22 INTERVENTI NEL TERRITORIO

Il servizio sociale di base programma e promuove tutte quelle attività che possono favorire l'integrazione sociale, in collaborazione con le agenzie educative operanti nel territorio, con i servizi e le istituzioni e con le organizzazioni del volontariato e/o del privato sociale.

Considerato il ruolo che l'istituzione scolastica riveste nel processo di sviluppo sociale e educativo del bambino, essa è interlocutore principale per promuovere e attivare:

- progetti per la prevenzione dell'insuccesso scolastico;
- attività e servizi volti a rimuovere le cause che limitano l'accesso dei minori ai servizi sociali dell'area;
- attività di sostegno e animazione complementari alla scuola in rapporto alle esigenze che l'utenza scolastica esprime (es. doposcuola), e a supporto ed integrazione dei compiti delle agenzie educativo-formative;
- promozione di attività di educazione alla salute e sensibilizzazione su tematiche sociali emergenti;
- aggiornamento dati circa lo stato di salute della popolazione scolastica e delle risorse in tal campo.

ART. 23 ATTIVITA' DI ANIMAZIONE , RICREAZIONE SOCIALIZZAZIONE

Intendono offrire ai ragazzi e adolescenti una palestra per la socializzazione, la conoscenza di sé e del proprio ambiente di vita, attraverso attività finalizzate quali:

A) Centri vacanza estivi: sono rivolti prevalentemente ai ragazzi che frequentano la scuola elementare, e possono essere attivati di norma nel mese di luglio.

Sono seguiti da educatori e/o animatori adeguatamente formati. E' prevista la compartecipazione della famiglia alla spesa come da regolamento.

B) Centri di aggregazione giovanile: si rivolgono in genere agli adolescenti e rappresentano uno spazio per sviluppare, attraverso attività diverse, l'autonomia personale, la vita di relazione fuori della famiglia, la comunicazione interpersonale.

C) Soggiorni di vacanza e campeggi per adolescenti e/o ragazzi: sono proposti per favorire la socializzazione dei ragazzi entro

gruppi omogenei di minori.

Si organizzano in località montane e marine, e propongono attività volte a favorire:

- l'esplorazione dell'ambiente;
- la conoscenza di sé e l'autonomia personale;
- la nascita e la sperimentazione di relazioni sociali.

La durata potrà variare da un minimo di 7 ad un massimo di 14 giorni.

La figura professionale incaricata di gestire detto servizio, sarà individuata dal servizio sociale di base in relazione a criteri di formazione e preparazione, in ragione di un operatore ogni 10 partecipanti.

Questo rapporto andrà modificato in caso di presenze che richiedono particolare sostegno. Sulla base delle risorse esistenti, la gestione dei soggiorni vacanza e/o campeggi per adolescenti e ragazzi, potrà essere curata direttamente dall'ente gestore, oppure affidata a servizi già operanti nel settore.

L'organizzazione dei soggiorni, nel rispetto delle vigenti normative regionali, è delegata al Comune capofila, il quale provvede all'attuazione del programma annuale predisposto dal servizio sociale di base, ed approvato dal Comitato di Coordinamento.

D) Colonie estive: sarà cura del servizio sociale di base, selezionare annualmente tra le diverse proposte le colonie estive, che si intende promuovere per il proprio ambito, sulla base di criteri di localizzazione della vita di gruppo e dei servizi forniti.

Il servizio sociale di base formula una proposta e la sottopone all'ente gestore per l'approvazione.

Ciascun Comune provvederà alla pubblicizzazione delle iniziative proposte. Il servizio sociale di base, inoltre provvede ad espletare gli adempimenti previsti dalle normative regionali in vigore, in merito alla fruizione dei posti gratuiti a carico dell'amministrazione regionale (L.R. 10/88).

ART. 24 ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

E' costituito dagli interventi che il servizio sociale di base, anche in collaborazione con i servizi specialistici e ogni ulteriore risorsa, concretizzata al fine di consentire alla famiglia, l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, al fine di favorire il pieno sviluppo e l'integrazione sociale dei suoi componenti.

Questi interventi che si realizzano nell'ambito della famiglia, si articolano in:

- sostegno scolastico pomeridiano individuale;
- sostegno alla famiglia mediante interventi professionali diversi (es. educatori, puericultori etc.);
- fornitura di materiale e sussidi didattici diversi (come da regolamento dell'assistenza economica);
- attività diverse per favorire la fruizione da parte dei minori dei servizi sociali e scolastici.

ART. 25 INTERVENTI SOSTITUTIVI ALLA FAMIGLIA

Il servizio sociale di base, per le competenze derivate dalla Provincia e disciplinate dalla L. 184/83, può disporre per il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, ed al fine di assicurargli l'educazione, il mantenimento, l'istruzione:

- 1) il temporaneo affido del minore ad un nucleo familiare parentale ed in mancanza ad un nucleo familiare esterno;
- 2) qualora non ci siano risorse familiari e/o parentali, l'inserimento del minore in strutture residenziali idonee (convitti, semiconvitti, gruppi appartamento etc.).

Contestualmente il servizio sociale di base promuove momenti informativi e di sensibilizzazione relativamente all'istituto dell'affido.

ART. 26 MODALITA' DI ACCESSO

Le attività a favore dei minori possono essere promosse:

- a) dal servizio sociale di base e in esecuzione agli incarichi dell'ente gestore del servizio medesimo, e per diretto intervento del servizio;
- b) su richiesta delle istituzioni operanti sul territorio e/o delle organizzazioni presenti in loco;
- c) su richiesta del contesto parentale,
- d) su segnalazione di altre persone;
- e) su disposto dell'autorità giudiziaria.

TITOLO VIII - INTERVENTI RIVOLTI AI PORTATORI DI HANDICAP

ART. 27 COMPETENZE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE

Il servizio sociale di base relativamente alle problematiche dell'handicap, si pone come raccordo tra l'utenza ed i servizi specialistici al fine di:

- informare le famiglie circa le normative nazionali e regionali in materia, le risorse istituzionali e non, cui fare riferimento;
- facilitare l'accesso del soggetto portatore di handicap relativamente:

- a) alla scuola di ogni ordine e grado;
- b) alla formazione professionale;
- c) al lavoro;
- d) alla partecipazione alla vita sociale nell'ambiente di appartenenza;
- e) ad idonee strutture protette qualora manchino o siano inadeguate le risorse parentali di riferimento;
- f) a laboratori o strutture affini, al fine di mantenere il grado

di autonomia acquisito ed accrescere le capacità residue;
g) al superamento delle barriere architettoniche anche all'interno del proprio domicilio.

Il servizio sociale di base di concerto con la famiglia, definisce i programmi d'intervento insieme alle risorse esistenti, rappresentati dai servizi specialistici sia pubblici che privati e dalle associazioni di categoria.

TITOLO IX - STRUMENTI

ART. 28 PROGRAMMAZIONE

Il servizio sociale di base annualmente ed in coordinamento con la legislazione del settore, programma le attività dell'ambito, stabilisce gli obiettivi prioritari ed individua le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati.

Il programma di lavoro viene quindi trasmesso all'ente gestore del servizio sociale di base, per gli adempimenti di competenza.

ART. 29 PROTOCOLLI D'INTESA

L'ente gestore del servizio sociale di base, al fine di una integrazione operativa efficace con dei servizi specialistici, sottoscrive con essi dei protocolli d'intesa al fine di definire le proprie aree d'intervento e le risorse disponibili.

ART. 30 CONSULENZA

Al servizio sociale di base deve essere garantita, la consulenza di particolari figure professionali, al fine di consentirgli l'espletamento delle sue funzioni.

Tali consulenze potranno essere temporanee o assumere carattere di continuità sulla base delle esigenze espresse in sede di programmazione.

PARTE II

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA
E PER L'ACCESSO AI SERVIZI

ART. 1 PREMESSA

Ferma restando la competenza di ciascun ente locale all'erogazione dei contributi, i Comuni di Campoformido, Martignacco, Pasian di Prato e Pozzuolo del Friuli, riuniti nell'ambito socio assistenziale n. 4, convengono di dotarsi del presente regolamento. Al servizio sociale di base compete l'istruttoria sui predetti procedimenti, nelle modalita' e secondo i criteri di seguito descritti.

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/90. n. 241.

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 2 PRINCIPI E FINALITA'

Nell'ambito socio assistenziale n. 4, l'erogazione degli interventi assistenziali di carattere economico, nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione in esecuzione della LR 35/81, ai sensi della LR 33/88 e del passaggio delle competenze stabilito dalla legge 142/90 relativamente all'assistenza ai minori in stato di bisogno ed alla maternita' di cui alla legge 23/12/75 n. 698, alla legge n. 833 del 6/12/78 e successive modificazioni ed alla legge 4/5/83 n. 184, e' disciplinata dal presente regolamento.

Gli interventi di assistenza economica, ispirandosi al principio del rispetto della persona e della sua dignita' civile ed umana, si propongono le seguenti finalita':

- prevenire e rimuovere anche in collaborazione con altri servizi, le cause di ordine economico che provocano situazioni di emarginazione evitando l'istituzionalizzazione impropria;
- garantire al cittadino in stato di bisogno, adeguati mezzi di vita, sviluppando il massimo di autonomia ed autosufficienza delle persone;
- promuovere l'uniformita' degli interventi, il superamento delle categorie, la riduzione della discrezionalità mediante l'adozione di parametri di riferimento comuni;
- richiamare gli aventi obbligo nei confronti delle persone in stato di bisogno a intervenire nella corresponsione degli alimenti.

ART. 3 DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Gli interventi di assistenza economica previsti dal presente regolamento si rivolgono a tutti i cittadini singoli o nuclei familiari che:

- 1) versano in grave stato di bisogno economico tale da non consentire di provvedere ai bisogni fondamentali di vita e risultano esposti a rischio di emarginazione e/o disadattamento socio ambientale;
- 2) non hanno parenti tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti, ovvero non sono in grado di corrisponderli;
- 3) sono residenti nel territorio dell' ambito socio assistenziale n. 4.

Per motivi di urgenza e necessita' le prestazioni di assistenza economica sono erogate agli stranieri ed apolidi con permesso di soggiorno, nonche' ai cittadini, agli stranieri ed apolidi occasionalmente presenti o dimoranti, fatte salve le vigenti normative in materia di domicilio di soccorso e compatibilmente con le risorse finanziarie dell' ente.

ART. 4 DEFINIZIONE DEI BISOGNI FONDAMENTALI

Si considerano bisogni fondamentali di ogni cittadino quelli relativi all' alimentazione, all' abbigliamento, alla salute, all' igiene, alla casa (affitto e riscaldamento), alla scolarizzazione, alla socializzazione.

ART. 5 MINIMO VITALE DEFINIZIONE

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all' art. 2 del presente regolamento, viene individuato lo strumento del " minimo vitale ".

L' entita' del minimo vitale necessario alla singola persona, viene stabilita annualmente prendendo come riferimento la pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti riferita al mese di gennaio dell' anno in corso.

L' entita' del minimo vitale varia in relazione alla composizione del nucleo familiare secondo la seguente progressione:

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	MINIMO VITALE
1 persona -----	minimo INPS (= quota base)
2 persone -----	quota base + 40% della stessa
3 persone -----	" " + 70% " "
4 persone -----	" " + 100% " "
5 persone -----	" " + 120% " "
6 " -----	4.1409,

Per ogni persona oltre la quinta si prevede un incremento della quota base pari al 20%.

Nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore e privi di convivente con figlio/i a carico, la quota base del minimo vitale viene incrementata del 100% per ciascun familiare a carico.

CAPO II - DELL' ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 6 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Per raggiungere gli obiettivi e le finalita' di cui all' art. 2, il Comune puo' erogare le seguenti prestazioni di assistenza economica:

- 1) SUSSIDI ORDINARI CONTINUATIVI;
- 2) CONTRIBUTI STRAORDINARI;
- 3) SUSSIDI A TITOLO DI PRESTITO;
- 4) PRONTO INTERVENTO ASSISTENZIALE;
- 5) CONTRIBUTI E SUSSIDI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENTI, come da leggi nazionali e regionali in materia (es. LR 59/86, LR 70/80, LR 35/81) etc.;
- 6) CONTRIBUTI E SUSSIDI PER ACCESSO AI SERVIZI.

ART. 7 SUSSIDI ORDINARI CONTINUATIVI

Sono corrisposti alle persone e/o ai nuclei familiari che, in presenza delle condizioni di cui all' art. 3 si trovino sprovvisti di reddito sufficiente al soddisfacimento dei bisogni vitali. Sono erogati al fine del superamento di una situazione di insufficienza di reddito, fino ad un massimo di un anno e possono essere rinnovate dopo una nuova domanda e relativo procedimento istruttorio.

ART. 8 ENTITA' DEL SUSSIDIO CONTINUATIVO ORDINARIO

L' importo mensile del sussidio continuativo per i bisogni vitali e' dato dalla differenza tra l' importo del minimo vitale sopra citato ed il reddito percepito dal richiedente e/o dal suo nucleo familiare.

ART. 9 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER BISOGNI URGENTI E/O RILEVANTI

Sono assistibili con contributi straordinari una-tantum le persone o i nuclei familiari che in presenza delle condizioni di cui all' art. 3 presentano bisogni di carattere eccezionale e contingente.

Questi contributi vengono erogati per sopperire a:

- spese relative al riscaldamento;
- spese inerenti manutenzione straordinaria di alloggi;
- spese per rimborso TICKET agli indigenti;
- interventi relativi a spese per cure sanitarie non sostenute dall' USL;
- spese per traslochi, sfratti ecc.;
- nel caso di indigenti di passaggio: si prevede un contributo per il raggiungimento del luogo di residenza dell' interessato;
- per spese scolastiche, culturali, di tempo libero ecc. per nuclei disagiati con presenza di minori, adolescenti;
- spese per alimenti speciali e materiale igienico-sanitario per la prima infanzia.

ART. 10 DETERMINAZIONE ENTITA' PER CONTRIBUTI STRAORDINARI PER BISOGNI URGENTI E/O RILEVANTI

Contributi straordinari per bisogni urgenti sono erogati dal Comune qualora il reddito del richiedente e/o del suo nucleo familiare non superi l' importo risultante dalla somma data dalla spesa straordinaria da effettuare piu' l' importo del minimo vitale.

I contributi per consentire la fruizione di servizi quali asili-nido, mensa, doposcuola, scuola materna, colonie estive vanno erogati in aggiunta al minimo vitale, trattandosi di spese aggiuntive alle normali esigenze di sussistenza.

ART. 11 SUSSIDI E/O CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO.

Sono assistibili le persone che hanno maturato il diritto alle prestazioni INPS previdenziali o di invalidita' civile e che non dispongono di redditi sufficienti a raggiungere il minimo vitale. Il prestito decorre: per le pensioni INPS dal momento della comunicazione del riconoscimento del diritto da parte dell' ente; per le provvidenze di invalidita' civile dal momento della comunicazione da parte della Prefettura.

L' erogazione del contributo di prestito e' subordinata all' assunzione scritta da parte del titolare dell' obbligo di rimborsare quanto percepito al momento della riscossione degli arretrati pensionistici (LR 35/81 e normative di attuazione).

Sono inoltre assistibili persone che per ridotte capacita' economiche e con particolari problemi di natura personale e/o sociale, si trovino nella necessita' di dover disporre di somme rilevanti fino ad un massimo di un milione, per esigenze contingenti (es. cauzione per l' alloggio, spese dentarie, ecc.) e che non possono accedere ai normali istituti di credito.

ART. 12 PRONTO INTERVENTO ASSISTENZIALE

Per situazioni di emergenza che richiedono un immediato intervento, per problematiche relative a alloggio, salute, vitto, viaggio, accogliamento in strutture, e' prevista l' erogazione di interventi economici urgenti tramite il servizio di economato. Successivamente potra' essere attuata azione di rivalsa nei confronti dell' interessato e/o dei parenti tenuti per legge.

ART. 13 CONTRIBUTI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENTI

Sulla base delle leggi e delle direttive regionali e/o nazionali in materia vengono erogati contributi e/o sussidi a favore di particolari categorie di utenti quali:

- orfani ai sensi della LR 70/80;
- emigrati reimpatriati, immigrati ai sensi delle disposizioni regionali in materia, LR 50/81 e successive modificazioni ed integrazioni;
- portatori di handicap ai sensi della LR 59/86 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ex carcerati e familiari dei carcerati ai sensi del DPR 616;
- ricoverati in case di riposo a titolo pubblico per quanto attiene la riserva del margine di autosufficienza economica come da direttive emanate annualmente dalla Regione.
- famiglie che assistono anziani o disabili non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture protette come previsto dall art. 23 della L R 49/93;
- in analogia con quanto stabilito dalla LR 59/86 e successive modificazioni ed integrazioni potranno essere disposte borse di inserimento guidato in sede di lavoro pubblico o privato, con relativa copertura assicurativa a favore dei soggetti individuati dal vigente regolamento dei servizi sociali e domiciliari per l' entita' la durata e quant' altro , si fa riferimento alla normativa sopra citata.
- Nel rispetto delle norme previste dalla Legge 184/83 è concesso alla famiglia affidataria un contributo mensile pari alla pensione minima I.N.P.S., rapportato alla durata dell'affidamento.

CAPO III - PROCEDURE

ART. 14 MODALITA' PER L' ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Per l' accesso alle prestazioni previste dal presente regolamento, i cittadini devono sottoscrivere la domanda, su appositi modelli e presentarla alla sede del servizio sociale di base del Comune.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- documentazione sui redditi (ovvero: fotocopia della busta paga di ciascun componente il nucleo familiare o dichiarazione di disoccupazione rilasciata dall' ufficio di Collocamento, fotocopia della dichiarazione dei redditi, fotocopia del libretto/i di pensione).

- fotocopia delle bollette di affitto;
 - documentazione delle spese sostenute per i quali si chiede il contributo economico;
 - certificazione medica per la richiesta di ammissione alle strutture residenziali;
 - ogni altro documento ritenuto necessario allo scopo.
- Il destinatario delle prestazioni continuative e' tenuto a comunicare all' ufficio competente eventuali cambiamenti d' indirizzo e/o variazioni della situazione economica.

ART. 15 INDICAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE.

Lo stato di bisogno economico viene definito sulla base dell' entita' del reddito familiare.

Esso viene calcolato sui redditi percepiti nell' anno in corso. Si intendono redditi tutti gli introiti valutabili mensilmente, come pensioni, rendite INAIL, estere, indennita' di accompagnamento, redditi patrimoniali esclusa la casa di abitazione, contributi derivanti dagli obbligati, nonche' tutti i contributi percepiti a titolo assistenziale.

Va detratto l' importo del canone di affitto fino ad un massimo di lire 6.000.000 annue. Il nucleo familiare preso in considerazione per l' applicazione delle provvidenze di cui al presente regolamento e':

- del solo richiedente qualora viva solo, del richiedente e del coniuge sia in caso di nuclei di soli anziani sia che questo nucleo viva in famiglia ma questa non sia a suo carico;
- di tutti i componenti il nucleo familiare qualora l' assistibile sia minore o qualora la famiglia sia a carico dell' assistibile (vedi leggi relative agli assegni familiari).

ART. 16 ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO

L' accertamento dello stato di bisogno e la valutazione psico-sociale della situazione viene fatta dal servizio sociale di base che redige una relazione informativo-programmatica con relative proposte di intervento.

Nel caso di richiesta di accoglimento in strutture residenziali, il servizio sociale di base, provvede con apposita relazione e verifica l' impossibilita' per l' interessato di usufruire dei servizi alternativi.

Se la documentazione prodotta non e' ritenuta sufficiente o se comunque l' ente lo ritiene necessario, puo' acquisire ulteriori elementi di conoscenza sulla situazione patrimoniale del richiedente.

ART. 17 DECISIONE.

La Giunta Municipale esaminata la pratica istruita dal servizio sociale di base² delibera il tipo di intervento, l'entità la durata e le eventuali condizioni dell'intervento stesso. La decisione dovrà essere tempestivamente comunicata all'interessato.

ART. 18 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza economica vengono generalmente erogate in denaro.

Qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la contribuzione economica non segue le finalità di un corretto intervento assistenziale, è prevista la deroga dal criterio sopra citato mediante prestazioni in natura.

Le prestazioni assistenziali sono erogate direttamente all'interessato il quale, in caso di grave impedimento, può delegare con le modalità di rito un'altra persona alla riscossione.

Infine il rimborso dei TICKET sanitari agli indigenti, per motivi di tempestività potrà essere disposto direttamente dal servizio di economato, previa specifica deliberazione in tal senso.

CAPO IV CONTRIBUTI PER L' ACCESSO AI SERVIZI

ART. 19 DEFINIZIONE

Sono quelli che l'utente è tenuto a corrispondere in relazione alla fruizione di uno dei pubblici servizi di seguito elencati:

- ricoveri di minori o di persone inabili, di anziani in case di riposo o in altre strutture (istituti, case o gruppi di famiglia...), inserimenti in asili nido, scuola materna, doposcuola, servizi di tempo libero di minori con nuclei familiari carenti dal punto di vista psico sociale ed economico;
- fruizione di servizi sociali quali mensa e/o pasti e servizio domiciliare tendenti a risolvere condizioni di non autosufficienza delle persone.
- partecipazione ai soggiorni climatici per anziani ed inabili.

ART. 20 DETERMINAZIONE ENTITA' CONTRIBUTI PER ACCESSO AI SERVIZI

L'entità dei contributi per accesso agli specifici servizi è descritto negli allegati al presente regolamento.

Nel caso di contributi per l'accesso a servizi parascolastici,

scuole materne, asili nido, ivi compresi i portatori di handicap, il contributo richiesto all'utenza per il servizio fruito, dovrà essere tale da garantire il minimo vitale. Fatto salvo il principio della partecipazione degli utenti al costo del servizio, la contribuzione richiesta dovrà essere commisurata alle difficoltà ed all'onere di provvedere a specifiche esigenze. Per quanto concerne le modalità di determinazione del reddito familiare si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 15 del presente regolamento.

ART. 21 CONTRIBUTIONI UTENZA: MODALITA' DI CORRESPONSIONE.

All'atto di ammissione al servizio, la Giunta municipale stabilisce l'entità della contribuzione spettante all'utente e le modalità della sua corresponsione.

Di ciò da tempestivamente notizia all'interessato. L'utente, qualora ritenga che ne sussistano i presupposti, può ricorrere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, avverso il provvedimento della Giunta comunale producendo eventuale ulteriore documentazione a chiarimento della propria situazione patrimoniale.

ART. 22 SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUTIONE

Per eccezionali particolari situazioni, e su motivata proposta del servizio sociale di base, potrà essere disposta la sospensione della contribuzione dell'utente al servizio.

ALLEGATO A

CONTRIBUZIONE PER L' ACCESSO AI SERVIZI VACANZA E CURA

La determinazione delle quote di partecipazione dell'utente al servizio soggiorni vacanza e cura e' stabilita tenendo conto del costo complessivo del servizio, determinato da:

- spese alberghiere;
- spese spiaggia (qualora non compresa);
- spese di trasporto;
- spese di assicurazione;
- costo del personale di accompagnamento e/o di animazione qualora non compresa.

La contribuzione stabilita corrisponde ad 1/24 del reddito accertato per l'anno in corso secondo le indicazioni fornite dall' art. 15 del presente regolamento.

La tariffa si applica a partire da una quota minima del ^{50%} ~~40%~~ del costo del soggiorno e si sviluppa fino alla copertura del costo totale del soggiorno.

La quota di contribuzione prevista dalla presente tabella si applica agli utenti individuati dal vigente regolamento dei servizi sociali e domiciliari; adulti in qualita' di accompagnatori, utenti non residenti, oppure partecipanti a piu' soggiorni nello stesso anno sono tenuti alla corresponsione dell' intero costo del soggiorno.

Di norma la quota di contribuzione va corrisposta anticipatamente alla fruizione del servizio, nei tempi e secondo le modalita' che di volta saranno comunicate all' interessato. ~~Nei casi di non fruizione del servizio per cause di forza maggiore, puo' essere sospesa la restituzione della quota di contribuzione.~~

ALLEGATO B

CONTRIBUZIONE PER L' ACCESSO AL SERVIZIO DI PASTI CALDI

Il costo del servizio di pasti caldi a domicilio e' dato dal puro costo del pasto, composto da un primo, un secondo e un contorno. La contribuzione prevista e' pari al 100% del costo del servizio. Nel caso di redditi inferiori al minimo vitale il contributo e' ridotto della percentuale data dallo scarto tra il minimo vitale ed il reddito effettivamente percepito dall' utente.

Per la quantificazione del reddito si rimanda a quanto disposto dall' art. 15 del presente regolamento. La corresponsione del contributo PASTI CALDI, e' disposta mensilmente, sulla base dei prospetti mensili convalidati dall'utente.

ALLEGATO C
CRITERI DI CONTRIBUZIONE ALLA SPESA
PER I RICOVERI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI

Ai sensi dell'art. 154 del T.U. del 18/6/1931, n. 773, dell'art. 277 del R.D. del 6/5/1940 n. 635 e 91 lettera h, del T.U.L.C.P. del 3/3/1934, è a carico del Comune competente per domicilio di soccorso, la spesa per il mantenimento delle persone anziane, inabili o handicappate indigenti, anche mediante il loro ricovero presso strutture idonee.

Qualora peraltro il ricoverando che in relazione alle proprie risorse economiche, ovvero con il concorso dei parenti di cui all'art. 433 del codice civile, possa concorrere in tutto o in parte al pagamento della retta, il ricovero potrà essere disposto sulla base delle indicazioni di seguito riportate.

La compartecipazione alla spesa del ricoverando e dei familiari deve coprire tendenzialmente l'intero ammontare delle rette di ricovero mediante cessione all'ente locale delle rendite proprie (pensioni, indennità di accompagnamento ecc.), fino a copertura delle rette stesse.

Nel caso di rendite mensili inferiori all'ammontare delle rette di ricovero si potrà procedere:

- a) alla stipula di un contratto vitalizio;
- b) all'alienazione consensuale da parte del ricoverato o degli eredi per i beni ereditati, a copertura dei crediti maturati dall'amministrazione;
- c) all'iscrizione ipotecaria. (ipoteca cautelativa)!

Va ribadito che i parenti civilmente obbligati sono tenuti a coprire la differenza tra il costo della retta e le risorse personali del ricoverando, e comunque per una percentuale non inferiore a quella stabilita dalla seguente tabella:

- | | |
|---|-----|
| 1) genitori, coniuge, figli..... | 12% |
| 2) fratelli, sorelle e altri parenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile..... | 10% |

dell'importo della retta di ricovero, al netto del contributo regionale determinato ai sensi della L.R. 67/83.

Viene posta a carico dell'amministrazione comunale competente per domicilio di soccorso, la quota parte della retta di ricovero che non ha trovato copertura, dopo l'espletamento delle procedure sopra descritte.

Sarà cura di colui che ha sottoscritto l'impegnativa di ricovero, erogare alla persona ricoverata la somma pari al margine di autosufficienza economica, determinato annualmente dalla Regione.

In caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, la Giunta comunale adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali perché l'obbligo venga rispettato, mediante incarichi professionali esterni.

ALLEGATO D

TABELLA PER LA CONTRIBUZIONE AI SERVIZI DOMICILIARI

compos. nucleo familiare	esenzione dalla compar.ne alla spesa	L.3000 orarie	L.6000 orarie	L.9000 orarie	L.12000 orarie
1 persona	minimo INPS quota base	+40%	+70%	+100%	oltre il 100%
2 persone	quota base + 40%	+40%	+70%	+100%	oltre il 100%
3 persone	quota base + 70%	+40%	+70%	+100%	oltre il 100%
4 persone	quota base + 100%	+40%	+70%	+100%	oltre il 100%
5 persone	quota base + 120%	+40%	+70%	+100%	oltre il 100%

Qualora la differenza tra il reddito mensile goduto e l' importo mensile di contribuzione al servizio domiciliare sia inferiore all' importo minimo della classe di appartenenza, si procede:

- applicando la quota oraria assegnata fino al raggiungimento dell' importo minimo di tale valore;
- applicando per le restanti ore la quota oraria prevista per le classi di reddito inferiore.

La corresponsione del contributo per il servizio domiciliare e' disposta mensilmente sulla base dei prospetti convalidati dall' utente.

IPOTESI PER L' ANNO 1993

	fascia esente	L.3000 orarie	L.6000 orarie	L.9000 orarie	L.12000 orarie
1 persona	578000	+40% fino a L. 809000	+70% fino a L. 983000	+100% fino a L. 1156000	da L. 1157000
2 persone	809000	fino a L. 1133000	fino a L. 1375000	+100% fino a L. 1618000	da L. 1619000
3 persone	983000	fino a L. 1376000	fino a L. 1671000	fino a L. 1966000	da L. 1967000
4 persone	1156000	fino a L. 1618000	fino a L. 1965000	fino a L. 2312000	da L. 2313000
5 persone	1272000	fino a L. 1781000	fino a L. 2162000	fino a L. 2544000	da L. 2545000

Le cifre si riferiscono al reddito mensile.

ALLEGATO E
CRITERI DI CONTRIBUZIONE ALLA SPESA PER I SERVIZI RIVOLTI AI
PORTATORI DI HANDICAP (vedi art. 24).

Pur nella diversità degli interventi necessari a rispondere a diversi bisogni dell'handicap, si ritiene opportuno prevedere una contribuzione, secondo i seguenti criteri di priorità:

1) spese inerenti la frequenza e la scuola speciale e fino al compimento del 18 anno di età, ed in sintonia con le norme relative all'obbligo scolastico, sono a totale carico dell'ente competente per domicilio di soccorso;

2) le spese per il sostegno assistenziale dentro la scuola di ogni ordine e grado, sono erogate nella misura prevista dalle leggi regionali in materia (L.R. 59/86 e successive modificazioni ed integrazioni), diversamente sulla base di un programma individuale elaborato dai servizi;

3) le spese relative alla frequenza a laboratori, corsi di formazione professionale etc., promossi e gestiti da strutture specialistiche che sono a carico dell'ente competente per domicilio di soccorso, è prevista peraltro la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio nella misura forfettaria del 20% del reddito dell'utente stesso;

4) le spese relative alle attività volte all'inserimento professionale come anche le spese relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, (borse di avviamento al lavoro, tirocini etc.), sono ripartite in base ai criteri stabiliti dalle leggi regionali in materia;

5) per le spese relative al ricovero in istituti e/o in strutture protette, si rimanda ai criteri di compartecipazione alla spesa di cui all'allegato "c" del presente regolamento;

6) per spese relative a rette di frequenza a scuole superiori o altro equivalente, si rimanda alla norme stabilite per l'accesso alle scuole di cui all'art.9 del presente regolamento.

I criteri di compartecipazione alle spese sopra definiti, possono in via eccezionale ed in rapporto a specifiche esigenze, essere modificati sulla base del programma d'intervento elaborato dal servizio sociale.

ALLEGATO F
CONTRIBUZIONE AL SERVIZIO DI TELESOCOORSO

La concessione del telesoccorso in regime di comodato gratuito, è previsto per gli utenti con un reddito annuo per il 1994 inferiore a f. 18.000.000.

INDICE

PARTE I REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE.....	pag. 3
TITOLO II - I SERVIZI E LE PRESTAZIONI RIVOLTI ALLA GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE.....	pag. 4
TITOLO III - I SERVIZI DOMICILIARI	pag. 6
TITOLO IV - I SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE.....	pag. 9
TITOLO V - L'ASSISTENZA ECONOMICA.....	pag.10
TITOLO VI - GLI ISTITUTI ASSISTENZIALI E RESIDENZIALI.....	pag.11
TITOLO VII - INTERVENTI RIVOLTI AI MINORI ED ALLE LORO FAMIGLIE.....	pag.11
TITOLO VIII - INTERVENTI RELATIVI AI PORTATORI DI HANDICAP.....	pag.14
TITOLO IX - STRUMENTI.....	pag.15

PARTE II REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ACCESSO AI SERVIZI

- PRINCIPI E FINALITA'.....	pag.17
- MINIMO VITALE, DEFINIZIONE.....	pag.18
- TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ECONOMICA.....	pag.19
- MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI.....	pag.21
- CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AI SERVIZI.....	pag.23
- ALLEGATO A - CONTRIBUZIONE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI VACANZA E CURA.....	pag.25
- ALLEGATO B - PASTI CALDI.....	pag.26
- ALLEGATO C - RICOVERI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI.....	pag.27

- ALLEGATO D - CONTRIBUZIONE PER I SERVIZI DOMICILIARI..... pag.28
- ALLEGATO E - CRITERI PER LA CONTRIBUZIONE AI SERVIZI
RIVOLTI AI PORTATORI DI HANDICAP..... pag.29
- ALLEGATO F - CONTRIBUZIONE AI SERVIZI DI TELESOCCORSO... pag.31